

# COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri

il \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

**DELIBERA N. 52**

**OGGETTO: INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELE LETTURA CONSUMI GAS METANO (CONCENTRATORI).  
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.**

L'anno **duemila diciotto**, il giorno **venti** del mese di **settembre**, alle ore \_\_\_\_\_ nella Sala Giunta del Municipio, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei Sigg. ri:

Presenti Assenti

MIGLIAVACCA Pier Luigi

Sindaco

VOLTA GIANLUCA

Vice-Sindaco

GANDINI Enrica

Assessore

Totale n.

X	
X	
X	
3	

Assiste il Segretario Comunale – dott. Carlo Carrera.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. MIGLIAVACCA Pier Luigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Società 2i Rete Gas S.p.A., (già Enel Rete Gas), con sede e domicilio fiscale in Milano Via Alberico Albricci 10, è il Concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano per il Comune di Vespolate;
- allo scopo di innovare tecnologicamente la rete gestita ed introdurre la telegestione e telelettura dei contatori del gas, intende installare nel territorio del Comune di Vespolate alcuni piccoli apparecchi (cosiddetti concentratori) costituiti da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente componentistica elettronica, necessari per consentire principalmente la trasmissione al sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati;
- preso atto della richiesta inoltrata a questo Ente con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata in data 27/07/2018 prot. n. 2909 a cui veniva acclusa proposta una bozza di contratto di comodato d'uso per la possibile installazione in aree o su edifici pubblici le apparecchiature di cui in premessa;
- la Società 2i Rete Gas S.p.A. garantisce che le apparecchiature da installare rientrano tra quelle definite di libero uso dall'art. 105 del D. Lgs. 259/2003 in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, il funzionamento di tali "concentratori" non costituisce pertanto pericolo o nocimento per la salute pubblica, rientrando tra le tipologie definite di libero uso;

Considerato che a seguito di valutazioni tecniche da parte dei responsabili di zona della società 2i rete gas, è emersa la previsione di posizionamento di n. 2 apparecchi nelle zone interne del centro urbano, in modo da poter garantire l'idonea copertura telematica, individuando come siti idonei:

- Sede municipale – piazza Martiri della libertà n. 6 – Vespolate
- Palestra comunale – Scuole medie - Via Cantù – Vespolate

Dato atto che, la società comodataria a fronte degli oneri da sostenere per eventuali allacciamenti alle proprie linee elettriche ed ai relativi consumi (valutabili in circa 30/35 €/annui per apparecchio), è disposta a riconoscere un importo forfettario annuo per ciascun apparecchio installato di € 500,00 oltre IVA di legge;

Ribadito, come riportato al punto 4 della bozza di comodato, che al termine del contratto le aree/edifici devono essere restituiti nello stato di fatto e nelle medesime condizioni del momento della consegna;

Stabilito di fornire i seguenti indirizzi:

- a) di autorizzare l'uso delle proprietà comunali individuate (Palazzo Comunale e Palestra) con il minor impatto visivo e la miglior facilità di sorveglianza, manutenzione e controllo, incombenze che comunque rimarranno in capo alla stessa società "2i Rete Gas SpA";
- b) di disporre, conseguentemente, la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento delle apparecchiature;
- c) considerare per ogni apparecchio installato rimborserà al Comune un importo forfettizzato pari ad Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA per il primo anno di validità del contratto e un rimborso forfettario annuo di € 500,00 oltre IVA per ogni apparecchiatura;
- d) confermare alla società comodataria che ogni attività di installazione e manutenzione successiva, dovrà essere eseguita nei termini di legge e nel rispetto degli ambienti pubblici, qualunque essi siano;
- e) riaffermare che in ogni caso nessun altro onere economico, amministrativo od operativo, diverso da quanto specificato in comodato e di cui al precedente punto b), dovrà ricadere sull'Amministrazione Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica allegato alla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

### **PROPONE**

- di autorizzare l'installazione di apparecchiature per telelettura del consumo di gas metano (concentratori), così come da richiesta in data 27/07/2018 prot. n. 2909 inoltrata dalla società "2i Rete Gas S.p.A." di Milano, Concessionario, gestore della rete di distribuzione del gas metano di Vespolate;
- di approvare la bozza di Contratto di Comodato Gratuito (allegato A), allegata alla predetta richiesta, per l'installazione di n. 2 "concentratori" nei siti indicati in premessa e di:
  - a) di fornire allo stesso Responsabile i seguenti indirizzi, per la miglior definizione dei rapporti contrattuali con la società "2i Rete Gas S.p.A.":
  - b) di autorizzare l'uso delle proprietà comunali individuate (Palazzo Comunale e Palestra) con il minor impatto visivo e la miglior facilità di sorveglianza, manutenzione e controllo, incombenze che comunque rimarranno in capo alla stessa società "2i Rete Gas SpA";
  - c) di disporre, conseguentemente, la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento delle apparecchiature;
  - d) considerare per ogni apparecchio installato rimborserà al Comune un importo forfettizzato pari ad Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA per il primo anno di validità del contratto e un rimborso forfettario annuo di € 500,00 oltre IVA per ogni apparecchiatura;
  - e) confermare alla società comodataria che ogni attività di installazione e manutenzione successiva, dovrà essere eseguita nei termini di legge e nel rispetto degli ambienti pubblici, qualunque essi siano;
  - f) riaffermare che in ogni caso nessun altro onere economico, amministrativo od operativo, diverso da quanto specificato in comodato e di cui al precedente punto b), dovrà ricadere sull'Amministrazione Comunale;
- di disporre la trasmissione all'Ufficio Tecnico del presente atto per i provvedimenti di competenza;
- di dichiarare, con successiva ed autonoma votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

---

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, lì 20.09.2018

Il Responsabile del servizio Finanziario  
F. to Dott.ssa Enrica Dorisi

---

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, lì 20.09.2018

Il Responsabile del servizio LLPP - Patrimonio  
F. to Arch. Valeria Gatti

Tutto ciò premesso

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt.49, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 e 153, comma 5, D. Lgs. n.267/2000,

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

- Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.
- Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Di disporre, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO DI COMODATO**

**TRA**

Il Comune di ..... con sede in \_\_\_\_\_, rappresentato da ....., munito dei necessari poteri in qualità di proprietario degli immobili, di seguito denominato il "**Comune**" o "**Comodante**"

E

**Zi Rete Gas S.p.A.**, con sede e domicilio fiscale in Via Alberico Albricci, 10 - 20122 MILANO P.IVA e C.F. 06724610966 R.E.A. 1910484, capitale sociale di Euro 3.638.516,60 i.v. in persona del Responsabile di Area Territoriale \_\_\_\_\_ munito dei necessari poteri in forza di procura del \_\_\_\_\_, qui di seguito denominata "**ZiRG**" o "**Comodatario**"

(di seguito, congiuntamente, sono denominate le "**Parti**" e, disgiuntamente, anche la "**Parte**")

**PREMESSO CHE:**

a) il Comune è proprietario dei siti di seguito elencati (di seguito denominate "**aree**") e ne ha la piena disponibilità:

- \_\_\_\_\_ (es. lastrico solare, tetto, ecc.) sito in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ (es. lastrico solare, tetto, ecc.) sito in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_;
- .....

b) ZiRG, concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di ....., anche allo scopo di innovare tecnologicamente la rete gestita ed introdurre la telegestione e telelettura dei contatori del gas, ha interesse ad installare nelle aree di cui al punto precedente un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente componentistica elettronica, utilizzata per consentire principalmente la trasmissione al sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati. Tale concentratore potrà essere utilizzato per la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria.

c) ZiRG garantisce che tale apparecchiatura rientra tra quelle definite di libero uso dall'art. 105 del D. Lgs. 259/2003 (per le quali non è richiesta l'autorizzazione generale) in quanto la frequenza di 169MHz utilizzata dal concentratore è tra quelle identificate dalla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 richiamata dall'art. 105 di cui sopra;

d) il Comune intende concedere in comodato d'uso a titolo gratuito a ZiRG le aree descritte al punto a);

e) per garantire il corretto funzionamento dei concentratori e la manutenzione degli stessi è necessario che le aree presentino una serie di requisiti di cui le Parti dovranno accertare la sussistenza e monitorare la permanenza, in particolare nell'arco del primo anno dall'installazione dei concentratori stessi;

f) l'installazione degli apparati di cui al punto b) sarà effettuata anche attraverso ditte specializzate, delle quali verranno previamente forniti i nominativi, operanti per conto di ZiRG e che provvederanno anche alla manutenzione e gestione delle apparecchiature installate.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "**Contratto**").

**ART. 2  
Oggetto**

2.1 Il Comune concede in comodato gratuito per l'uso esclusivo e le finalità di cui alla lettera b) delle premesse e consegna a 2iRG, che accetta, le aree di cui di cui alla lettera a).

2.2 2iRG garantisce che le aree oggetto del presente Contratto saranno utilizzate esclusivamente per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura di cui alla lettera b) delle premesse. Quest'ultimo apparecchio sarà utilizzato per effettuare la telegestione e la telelettura dei contatori gas e la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria anche per ragioni commerciali.

2.3 Il Comune garantisce a 2iRG di avere la disponibilità delle aree che vengono concesse in comodato e garantisce il libero accesso alle aree stesse anche attraverso le parti comuni dell'edificio.

**ART. 3  
Durata del Contratto**

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di 9 anni a decorrere al verbale di consegna delle aree.

3.2 Alla scadenza del periodo sopra indicato, il presente Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 9 anni - e così di seguito ad ogni successiva scadenza - qualora il Comodante non faccia richiesta di restituzione delle aree almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite Raccomandata A.R., che varrà quale preavviso finalizzato ad impedire il rinnovo automatico del Contratto.

3.3 Il Comodante non potrà chiedere la restituzione delle aree per tutta la durata del Contratto e dovrà garantire 2iRG da ogni molestia che turbi l'utilizzo delle aree stesse.

**ART. 4  
Restituzione delle aree**

4.1 Alla scadenza del Contratto di comodato, 2iRG si impegna a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso.

4.2 Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo delle aree dovranno essere evidenziate al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna e ivi riportate.

**Art. 5  
Spese ordinarie e straordinarie**

5.1 Tutte le spese ordinarie relative al godimento delle aree, saranno sostenute dal Comune.

A titolo meramente esemplificativo, s'intendono comprese fra le spese ordinarie il consumo di energia elettrica e le spese per l'allaccio all'utenza elettrica dell'immobile, che viene contestualmente consentito dal Comodante.

Inoltre, con esclusivo riferimento al primo anno di validità del presente Contratto, sono da intendersi ricomprese tra le spese ordinarie anche tutte quelle relative all'istruttoria che il Comodante dovrà svolgere per la verifica di conformità delle aree rispetto ai requisiti richiesti per il corretto funzionamento dei concentratori e per la loro manutenzione e, in particolare:

- 1) verifica di agibilità delle aree;
- 2) verifica della sussistenza della certificazione dell'impianto elettrico;
- 3) verifica della sussistenza delle certificazioni relative ai presidi di sicurezza per l'accesso alle aree in elevazione.

Infine, sono da intendersi ricomprese tra le spese ordinarie anche quelle sostenute dal Comune per garantire al Comodatario l'assistenza necessaria per accedere alle aree sia precedentemente all'installazione dei concentratori per portare a termine le verifiche di fattibilità, sia nell'arco del primo anno successivo all'installazione stessa per il costante monitoraggio iniziale dell'apparecchiatura e i relativi interventi di manutenzione, nonché per adempiere a tutte le attività di messa a punto ed ottimizzazione dell'infrastruttura di comunicazione.

5.2 A fronte dell'obbligo del Comodante di sostenere tutte le spese ordinarie di cui sopra e considerato il maggiore ammontare delle spese stesse nel corso del primo anno di validità del contratto, 2iRG rimborserà al Comune un importo forfettizzato pari ad Euro 1000,00 (mille/00) oltre IVA per il primo anno di validità del contratto, e ad Euro 500,00 (500/00) oltre IVA per ogni anno successivo al primo.

5.3 Il pagamento avverrà in unica rata annuale da corrispondersi entro 30 giorni dalla data fattura fine mese.

5.4 2iRG si obbliga a provvedere al pagamento a mezzo bonifico sul conto.....IBAN.....intestato a.....

## **ART. 6**

### **Non onerosità**

Le Parti concordano che il presente Contratto è a titolo gratuito.

## **ART. 7**

### **Cessione del Contratto e/o di diritti derivanti dal Contratto a terzi**

7.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto da 2iRG al successivo gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas e, a tal fine, il Comune, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà il suo preventivo consenso alla predetta cessione, non avendo nulla da eccepire a riguardo.

7.2 Il Comune, senza espressa autorizzazione di 2iRG, non potrà trasferire a terzi alcun diritto derivante dal presente Contratto.

## **ART. 8**

### **Responsabilità**

8.1 2iRG ha l'obbligo di custodire e conservare le aree oggetto del Contratto. Conseguentemente sarà responsabile degli eventuali danni alle aree esclusivamente per fatti alla stessa imputabili.

8.2 Ai sensi dell'art. 1381 c.c., 2iRG dichiara che tale responsabilità spetterà all'impresa appaltatrice incaricata da 2iRG per l'installazione e/o la manutenzione dei concentratori, secondo le norme che regolano la disciplina dell'appalto e secondo le statuizioni del contratto d'appalto in essere.

## **ART. 9** **Obblighi di Riservatezza**

9.1 Il Comune riconosce che il presente Contratto ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale, qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.

9.2 In deroga a quanto previsto al precedente art. 11.1 le Parti concordano che i contenuti del presente Contratto potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche e/o enti locali e/o enti competenti in genere al fine del conseguimento dei titoli abilitativi e/o dei nulla osta necessari per realizzare eventuali interventi sul sito. Qualora, in tal senso, dovesse essere necessaria una produzione documentale, le Parti concorderanno sui testi da produrre, nel caso ciò sia indispensabile e sulle modalità di comunicazione degli stessi.

9.3 Ciascuna Parte riconosce che, in caso di violazione, l'altra parte avrà diritto a qualsiasi azione a propria tutela, ivi compresi i provvedimenti cautelari, oltre al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.

9.4 Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista in relazione al reciproco trattamenti dei dati personali.

## **ART. 10** **Domicilio contrattuale**

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata:

- per il Comune .....

- per 2iRG .....

## **Art. 11** **Controversie e Foro competente**

13.1 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente Contratto, si applicheranno le norme di legge vigenti in relazione alle fattispecie oggetto di trattazione.

13.2 Le parti concordano che ogni controversia nascente da o comunque collegata con il presente Contratto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Milano.

13.3 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esistenza, validità, efficacia ed esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

**Art. 12**  
**Modifiche e/o Integrazioni**

A pena di nullità, qualunque altra modifica e/o integrazione al presente Contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

**Art. 13**  
**Spese**

Le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico di ZiRG.

**Art. 14**  
**Recesso Anticipato**

Il Comune consente a ZiRG di recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 15**  
**Trattative**

Le Parti si danno atto e riconoscono che la presente scrittura privata è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola.

**Comune di .....**

**Zi Rete Gas S.p.A.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F. to Dott. Pierluigi Migliavacca

Il Segretario Comunale  
F. to Dott. Carlo Carrera

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Vespolate, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio  
F. to Dott. Carlo Carrera

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
F. to Dott. Carlo Carrera

---

**ESECUTIVITA'**

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

Vespolate, li 20.09.2018

Il Segretario Comunale  
F. to Dott. Carlo Carrera